



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 05/12/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2007, n. 489

Procedura di valutazione impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Alberona (FG) Proponente: Renergy S.r.l.

L'anno 2007 addì 16 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2021 del 12.02.2006, la Renergy S.r.l. -Via Bronzetti, 19- Milano - presentava istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo S. Croce, nel comune di Alberona (Fg);
- con nota prot. n. 2621 del 06.03.2006, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Alberona e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi I e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il comune e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 4634 del 03.04.2006, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "La Stampa" del 13.03.06, sul quotidiano locale "Quotidiano di Bari" del 14.03.06 e sul B.U.R.P. n. 34 del 16.03.2006;
- con nota datata 12.04.06 l'Associazione LIPU - Sezione di Foggia - trasmetteva delle osservazioni aventi ad oggetto il progetto di centrale eolica da 12 aerogeneratori per 24 Mw nel comune di Volturino (Fg), loc. Montorsi, proposto dalla società Ferrovie del Gargano alla procedura di VIA, rif BURP n. 34 del 16.03.06, ma di fatto relative all'impianto proposto dalla società Renergy nel comune di Alberona;
- con nota acquisita al prot. n. 6260 del 18.05.2006 l'Associazione Italia Nostra - Sez. di Alberona - trasmetteva delle osservazioni in merito al progetto in argomento;
- con nota acquisita, al prot. n. 6303 del 18.05.2006 il Sindaco del comune di Alberona comunicava che lo studio progettuale con le relative cartografie risultava essere stato depositato presso lo stesso comune in data 13.03.06 e nel termine indicato dalla normativa in vigore non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota inoltre l'amministrazione comunale confermava, "... il proprio

orientamento positivo alla realizzazione dell'impianto eolico in questione espresso sia con sottoscrizione della convenzione del 14.10.04 e sia nel corso dell'Assemblea Pubblica tenutasi in data 30.03.05. ";

- con nota prot. n. 6501 del 24.05.2006 il Settore Ecologia trasmetteva alla LIPU chiarimenti relativamente ai termini di presentazione delle osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 6812 del 30.05.2006 la LIPU trasmetteva ulteriori osservazioni;
- con nota prot. n. 6935 del 05.06.2006 il Settore Ecologia richiamava alla LIPU quanto già comunicato con precedente nota n. 6501/06 in merito alla tempestività delle osservazioni, atteso che tempi e modalità di presentazione sono disciplinate dall'art. 12, comma 1, L.R. N 11/01...;
- con nota acquisita al prot. n. 8274 del 06.07.2006 il Sindaco del comune di Alberona forniva delle controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- con nota acquisita al prot. n. 8494 dell'11.07.2006 e successiva nota acquisita al prot. n. 12330 del 19.10.2006 anche la società proponente trasmetteva le proprie considerazioni in merito alle osservazioni pervenute
- con nota acquisita al prot. n. 14639 dell' 11.12.2006 la ditta istante trasmetteva il Nulla Osta acquisito dall'Autorità di Bacino Puglia, relativo alla domanda di compatibilità idrogeologica inoltrata per il parco eolico in oggetto e, con nota acquisita al prot. n. 2649 del 15.02.2007, trasmetteva l'esito favorevole della richiesta di parere inoltrata dal proponente all'Autorità di Bacino del Fortore;
- con nota prot. n. 5140 del 28.03.2007 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al comitato Reg.le di VIA nella seduta del 05.03.2007, evidenziava delle criticità e richiedeva documentazione integrativa alla società proponente;
- con nota acquisita al prot. n. 6995 del 03.05.2007 la Renergy S.r.l. trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 12716 del 02.08.2005 il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla società proponente che, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 12.07.07, stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativamente alla compatibilità ambientale e pertanto invitava la stessa società a trasmettere per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione;
- con nota acquisita al prot. n. 14227 del 18.09.2007 la società istante comunicava che "...in merito al diritto esprimere osservazioni, confermando per parte nostra merito e metodo dei contenuti evidenziati nella progettazione, riteniamo di avere posto alla Vostra attenzione accurati studi e dettaglio documentale che non necessitano di ulteriori approfondimenti..."
- considerato quanto sopra evidenziato si ribadisce il giudizio già espresso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.07.07 che, in tale sede, ha rilevato quanto segue:

Tutti gli aerogeneratori non rispettano i 3D di distanza reciproca

A tal proposito il proponente ha solo precisato di ritenere, come autonomo criterio, non vincolanti le indicazioni delle Linee Guida relativamente alla distanza minima tra gli aerogeneratori che

rappresentano invece un fondamentale elemento di valutazione.

Prossimità ad altro impianto (2 aerogeneratori a meno di 500 m e 5 aerogeneratori a meno di 800)

Il proponente si limita di dichiarare che gli impatti cumulativi sono mitigati dall'esiguo numero di aerogeneratori (9), dalla relativa distanza dall'altro impianto, dalla morfologia dell'area, dalla dislocazione dell'impianto in 3 piccoli gruppi di aerogeneratori (3-4).

Tutti gli aerogeneratori in area a rischio idrogeologico.

Il proponente ha richiesto ed ottenuto nulla osta (allegato alla relazione) dall'Ispettorato Regionale Foreste, con competenza per la provincia di Foggia.

Tutto l'impianto ricade in area IBA IT 126

Il proponente propone degli studi in cui si afferma che l'area di progetto è una delle località di minore importanza dell'IBA 126; è agli atti a tal proposito uno studio che analizza in maniera dettagliata gli elementi che possano rappresentare eventuali criticità con l'area e sulla base di informazioni desunte da "censimenti numerici" definisce l'impianto "compatibile con la presenza dell'area IBA 126 Monti della Daunia. Anche alle osservazioni predisposte dalla LIPU e notificate alla società, è stato dato puntuale riscontro con apposita relazione del prof. Giampaolo Pennacchioni che ha tra l'altro attestato che l'area non è oggetto di migrazioni e non è sede di nidificazioni per specie protette.

Estrema vicinanza con aree boscate rilevate anche dai PUTT lungo il perimetro delle quali vengono localizzati gli aerogeneratori

L'aerogeneratore n. 3 dista 30 metri dal bosco vincolato PUTT; L'aerogeneratore n. 2 dista 50 metri dal bosco vincolato PUTT; L'aerogeneratore n. 9 dista 50 metri dal bosco vincolato PUTT;

Gli aerogeneratori n. 4, 5, 6 e 7 distano meno di 100 metri dal bosco vincolato PUTT.

L'area interessata è inclusa nelle aree a rischio frana liv. 2

Il proponente ha presentato uno studio di compatibilità geologica e geotecnica come richiesto dall'AdB Puglia. Ha altresì ottenuto parere favorevole dell'AdB per 9 degli 11 aerogeneratori presentati inizialmente.

Non si evincono le distanze di alcuni aerogeneratori da alcune masserie

Il proponente si è limitato a dichiarare di aver ottenuto dai proprietari delle Masserie una dichiarazione da cui si evince che esse sono:

- non utilizzate da anni come abitazione permanente o temporanea;
- prive di forniture (acqua ecc);
- non utilizzate come deposito di attrezzi.

La Regione Puglia aveva fatto rilevare la "non esaustività della relazione relativa ai vincoli idrogeologici in località Toppo S Croce per gli aerogeneratori 1 e 11 Il proponente osserva che ha ottenuto i nulla osta dell'Ispettorato Foreste e dell'AdB e non presenta ulteriori approfondimenti.

La Regione ha richiesto inoltre "uno studio di compatibilità idraulica da sottoporre alla valutazione dell'AdB il proponente dichiara lo spostamento del cavidotto tra le pale 3 e 5 come concordato con l'AdB, poiché per un breve tratto attraversava un'area classificata come AP.

Il proponente ha presentato, come richiesto integrazioni in merito alla destinazione degli olii.

Il proponente ha presentato come richiesto interazioni in merito alla potenza massima resa ai morsetti di ogni aerogeneratore.

Gli aerogeneratori 1, 4, 5 e 7 sono collocati a ridosso di un crinale

- L'aerogeneratore n. 5 dista 10 metri dal crinale;
- L'aerogeneratore n. 7 dista 13 metri dal crinale;
- L'aerogeneratore n. 1 dista 35 metri dal crinale;
- L'aerogeneratore n. 4 dista 50 metri dal crinale.

Sei aerogeneratori sono collocati almeno di 500 metri dal confine con il comune di Volturino. Negli approfondimenti non si evince il coinvolgimento del Comune di Volturino nella Convenzione, nel parere ecc.

Dall'analisi della documentazione presentata inoltre si rileva che gli aspetti di maggiore criticità sono relativi a:

- Mancato rispetto delle distanze reciproche tra gli aerogeneratori;
 - Collocazione su crinali o a ridosso di essi di 4 aerogeneratori su 9;
 - L'intero impianto ricade in area IBA anche se a tal proposito va rilevato che lo studio dettagliato prodotto dal prof. Pennacchioni (unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni della LIPU) ha evidenziato un impatto poco significativo sulla stessa area;
 - Collocazione di 7 aerogeneratori su 9 in area buffer 100 metri da bosco vincolato PUTT.
 - Considerate le motivazioni sopra evidenziate il Comitato Reg.le di VIA ha ritenuto di dover esprimere parere non alla compatibilità ambientale dell'impianto eolico proposto.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.07.2007, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione 1a realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo S. Croce, nel comune di Alberona (Fg), proposto dalla Renergy S.r.l. - Via Bronzetti, 19 -Milano-;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dr. Luca Limongelli